

REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO E OPERATIVO NELL'AMBITO DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'AGROALIMENTARE LOMBARDO E DEI TERRITORI D'ORIGINE

PREMESSE

Il presente servizio si inquadra nell'ambito delle attività previste dal Programma Pluriennale delle Attività 2026-2028 di ERSAF, approvato con delibera CdA n. V/168 del 27 novembre 2025, con specifico riferimento ai seguenti progetti:

- PA Promozione prodotti agroalimentari– supporto tecnico alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia per il sostegno del comparto alimentare lombardo, la valorizzazione delle produzioni locali e di qualità, attraverso iniziative di informazione e di promozione;
- PA Educazione Alimentare e diritto al cibo – supporto tecnico-scientifico alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia al fine di contribuire ad una maggiore consapevolezza e conoscenza nella cittadinanza sulle tematiche legate all'atto del consumo del cibo, ai sistemi agricoli e alle filiere produttive ad esso connessi;
- PA Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della pac 2023/2027 di Regione Lombardia - FEASR - partecipazione a manifestazioni fieristiche - supporto tecnico alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia per il sostegno del comparto agricolo attraverso iniziative di informazione e di promozione;
- Altre iniziative di interesse regionale di promozione dell'agroalimentare lombardo e sui temi propri dell'Ente.

La realizzazione di tali progetti richiede l'acquisizione da parte dell'Ente di servizi tecnici di supporto logistico e operativo nell'ambito di iniziative di promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, di provenienza dei territori lombardi d'origine, in occasione di fiere, manifestazioni, convegni o altre occasioni.

Il servizio può riguardare sia il solo reperimento dei prodotti, che la realizzazione di catering e show cooking. Data la varietà delle iniziative e dei progetti per i quali viene richiesta la fornitura di tali servizi, seppure tra loro omogenei per natura delle prestazioni e delle competenze e professionalità richieste, non si è in grado di predeterminare in maniera precisa e circostanziata i quantitativi da acquisire.

Con la presente procedura ERSAF intende pertanto individuare, secondo le modalità previste dall'art. 59 del d.lgs. 36/2023, un operatore economico, in forma singola o associata, in possesso di specifica competenza, con il quale sottoscrivere un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura dei servizi sopra richiamati, così come meglio descritti all'art.2 "prestazioni attese".

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Uta Biino e il Responsabile della Procedura di Affidamento è Roberto Bettaglio e il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è Antonello Marongiu.

Dopo la stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, a quest'ultimo potranno essere affidati "incarichi attuativi" consistenti nell'affidamento di una o più attività tra quelle previste nel presente Disciplinare di gara, secondo le modalità meglio specificate nel seguito all'art. 21.

Art. 1 OGGETTO DELLA GARA

Costituisce oggetto del presente appalto la realizzazione di un Accordo Quadro della durata di ventiquattro mesi (24) dalla data di stipula del contratto con l'affidatario, e comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo di **euro 139.000,00 oltre IVA**, con un operatore economico per l'affidamento dei servizi descritti nel successivo par. 2 (PRESTAZIONI ATTESE).

Il servizio dovrà essere effettuato seguendo fedelmente le indicazioni fornite da ERSAF o derivanti dai progetti nell'ambito dei quali il servizio viene affidato e dalle normative vigenti.

ERSAF metterà a disposizione i dati e le informazioni in proprio possesso necessarie all'espletamento del servizio.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce in nessun modo obbligo o vincolo per l'Ente a effettuare successivi affidamenti attuativi (FASE 2). Allo stesso modo l'importo massimo del servizio sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica esclusivamente un fabbisogno presunto, in ogni caso non superabile.

ART. 2 PRESTAZIONI ATTESE

L'obiettivo dell'Amministrazione è di acquisire servizi di elevato livello e qualificazione tecnica, che richiedono una adeguata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico e la cui definizione e realizzazione esecutiva verrà definita negli "incarichi attuativi" discendenti dall'Accordo Quadro che richiederanno in ogni caso una stretta e continuativa interazione tra ERSAF e affidatario.

L'operatore economico individuato si rapporterà direttamente con i referenti di ERSAF responsabili dei vari incarichi attuativi, nell'ambito dei quali saranno stabiliti i tempi di realizzazione delle singole attività che decorreranno, in giorni lavorativi, dalla comunicazione di ERSAF all'affidatario. L'eventuale successiva modifica della tempistica di esecuzione degli incarichi attuativi dovrà essere preventivamente concordata tra Affidatario e Committente.

Si intende individuare un operatore economico in possesso di adeguata esperienza, in grado di supportare ERSAF in occasione di manifestazioni fieristiche, eventi e iniziative pubbliche, convegni fornendo i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e che sono così riassumibili:

- A. approvvigionamento di prodotti agro-alimentari lombardi di qualità, concordando di volta in volta con l'Ente, in funzione delle peculiarità dell'evento, i territori di provenienza e le aziende e produttori locali, comprensivo dei prodotti, del trasporto e del personale necessari per il recupero e, laddove necessari, dei costi di spedizione e sdoganamento;
- B. organizzazione e realizzazione di show cooking e degustazioni nell'ambito delle manifestazioni fieristiche programmate per l'Ente, con personale adeguatamente formato (quali ad esempio chef, sommelier, rappresentanti di associazioni di esperti di settore cibo, vino, olio) alla presentazione dei prodotti e dei piatti preparati; Tale servizio si accompagnerà alla fornitura dei prodotti alimentari, dei

materiali di consumo e di allestimento e del personale a servizio alla degustazione descritto anche alla successiva lett. C.

- C. organizzazione e gestione di degustazioni e catering per eventi pubblici ed iniziative istituzionali programmate e a richiesta, compresi della fornitura dei prodotti alimentari, dei materiali di consumo e di allestimento e del personale;

Qualità dei prodotti: per l'organizzazione di show cooking, degustazioni e catering l'operatore economico dovrà garantire le modalità di seguito descritte.

1. **Qualità delle materie prime:** almeno l'80% dei prodotti utilizzati dovrà provenire da produttori lombardi certificati (DOP, IGP, PAT, o iscritti a elenchi regionali riconosciuti).
2. **Freschezza e stagionalità:** preferenza per prodotti di stagione e a filiera corta.
3. **Menu:** articolazione di menu in base alla tipologia di evento, comprendendo:
 - proposte tradizionali lombarde anche rivisitate in chiave moderna;
 - alternative o in aggiunta vegetariane, vegane e per intolleranze alimentari che dovranno comunque essere segnalate;
 - bevande lombarde (vini DOC/DOCG, birre artigianali, acque minerali locali).
4. **Allestimento:** cura estetica e funzionale dei tavoli, stoviglie, tovagliato e accessori coerenti con l'immagine istituzionale dell'Ente o di Regione Lombardia.
5. **Sostenibilità ambientale:** utilizzo di materiali compostabili o riutilizzabili; raccolta differenziata dei rifiuti; riduzione dello spreco alimentare.
6. **Personale di servizio:** adeguatamente formato, in divisa, con conoscenze delle caratteristiche dei prodotti serviti e, su richiesta, conoscenza della lingua inglese. Il numero del personale e la qualifica richiesti verranno indicate da ERSAF in occasione di ogni evento.
7. Per il servizio di **show cooking** dovrà esser messo a disposizione personale formato in funzione della prestazione richiesta per l'evento specifico (sommelier, chef, oratore), la cui esperienza sarà di volta in volta verificata previamente mediante curriculum e approvata a insindacabile giudizio di ERSAF.

L'operatore economico dovrà inoltre:

1. predisporre cartellini identificativi di prodotti messi in degustazione in occasione degli eventi;
2. organizzare corner promozionali e degustativi durante gli eventi;
3. saper illustrare e descrivere le caratteristiche organolettiche dei prodotti offerti, la provenienza, e gli abbinamenti con prodotti vitivinicoli lombardi;
4. collaborare con consorzi e associazioni di tutela per l'individuazione e la fornitura dei prodotti;

Nell'**ALLEGATO 1**, sono descritti nel dettaglio i servizi richiesti, la loro possibile combinazione (lettere B+C art. 2) unitamente alle tipologie di menù da garantire in associazione ai servizi di catering e di show cooking.

ART. 3 CONTROLLI E MONITORAGGIO

ERSAF si riserva di:

- effettuare controlli qualitativi e quantitativi del servizio;
- richiedere documentazione attestante l'origine e la tracciabilità dei prodotti;

applicare penali in caso di non conformità o mancato rispetto delle percentuali dei prodotti lombardi.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA

Nel corso di validità della presente procedura (24 mesi) potranno essere affidati incarichi attuativi (FASE 2) per un ammontare massimo complessivo non superiore a € 139.000,00 (IVA esclusa).

Tale prezzo, comprensivo di tutte le attività richieste all'art. 2, si intende IVA esclusa e, invece, comprensivo di ogni altro onere (es: contributi di cassa, diritti di segreteria, bolli, registri o altro tipo) relativo all'esecuzione del servizio e al contratto.

L'importo massimo del servizio sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto, in ogni caso non superabile, di gara ai fini degli adempimenti formali a tale valore legati.

Non è previsto di scorporare nell'offerta la quantificazione dei costi della sicurezza.

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere garantito presso le sedi e gli spazi indicati di volta in volta dall'Amministrazione, ubicati nel territorio della Lombardia, ma anche nel restante territorio italiano ed europeo;

Le attività si svolgeranno infatti principalmente in Lombardia, ma non è esclusa la partecipazione ad attività a livello nazionale e internazionale.

ERSAF, infatti, supporta la partecipazione di Regione Lombardia a manifestazioni fieristiche, eventi e meeting nazionali come, a titolo d'esempio, Vinitaly e il Meeting di Rimini, così come a fiere all'estero. A richiesta il personale utilizzato dovrà poter parlare in lingua inglese.

ART. 6 ACCORDO QUADRO

Per quanto tutti i servizi richiesti siano riferibili alle tipologie sopra indicate, non è possibile individuare, alla data di pubblicazione del presente bando, una quantificazione predefinita.

L'Accordo Quadro verrà sottoscritto da ERSAF e dall'operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara, mediante affidamento diretto attraverso valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto – RUP, dott.ssa Uta Biino che terrà conto, oltre che del prezzo, anche dell'esame della proposta tecnico-economica e delle competenze richieste sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui ai successivi articoli (ai sensi dell'art. 10 commi 8 e 9 del Regolamento ERSAF).

A tale soggetto, sulla base delle proprie necessità, ERSAF affiderà i servizi sopra definiti mediante "incarichi attuativi" nel limite massimo complessivo corrispondente a € 139.000,00 (IVA esclusa). Nell'ambito della validità temporale della presente procedura potranno essere effettuati più affidamenti di incarichi successivi tra loro, anche nel medesimo anno solare.

L'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del d.lgs. 36/2023 costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "incarichi attuativi", non predeterminati per numero,

importo e ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione.

La prima fase, oggetto della presente procedura e descritta nella **FASE 1** del presente disciplinare di gara, si conclude con la stipula dell'Accordo Quadro sottoscritto da ERSAF e dall'operatore economico aggiudicatario.

La seconda fase è avviata in caso di necessità, secondo le modalità previste nella **FASE 2** del presente disciplinare di gara, e porta all'affidamento al soggetto che ha sottoscritto l'Accordo Quadro, di un contratto attuativo.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la stazione appaltante e l'operatore economico individuato e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei incarichi attuativi per un quantitativo minimo predefinito, sia in termini numerici che in termini economici.

FASE 1 – STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 7 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata massima dell'Accordo Quadro è pari a ventiquattro (24) a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'affidatario, e comunque fino al raggiungimento della soglia di 139.000,00 euro oltre IVA. Non è previsto rinnovo né proroga né facoltà di applicazione del quinto d'obbligo.

L'Accordo Quadro si intende implicitamente concluso dopo 24 mesi dalla stipula del contratto o all'esaurimento dell'importo massimo di spesa previsto.

ART. 8 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'ACCORDO QUADRO

L'affidamento del servizio si atterrà alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di appalti di beni e servizi (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. – “Codice degli Appalti”, Art.50 c.1 lett.b) e art. 10 comma 3).

Il servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto attraverso valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Progetto – RUP, dott.ssa Uta Biino, che terrà conto, oltre che del prezzo, anche delle competenze richieste sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui a successivi §§ 9.1 e 9.2.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistano motivi di esclusione (articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023), cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, (per tutti i soggetti di cui all'art. 85) nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del DPR n.445/2000.

8.1 Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. 36/2023, dotati di una specifica competenza nell'ambito dei servizi richiesti e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione come descritti di seguito e al successivo paragrafo 9.2 -Requisiti specifici

In caso di partecipazione sotto forma di RTI, i requisiti devono essere complessivamente posseduti dai componenti del Raggruppamento; nell'autocertificazione deve essere precisato quali e in che misura i requisiti minimi richiesti sono posseduti dai singoli componenti.

- iscrizione alla camera di commercio per attività di ristorazione/catering;
- possesso di certificazioni HACCP per il personale;
- autorizzazioni sanitarie e assicurative previste dalla normativa vigente;
- eventuali certificazioni di sostenibilità (ISO 14001, EMAS o equivalenti).

8.2 Requisiti specifici oggetto di valutazione discrezionale

I partecipanti devono, in particolare, dimostrare, il possesso di specifiche competenze e disponibilità di mezzi, il cui valore sarà oggetto di valutazione:

- competenze e comprovate esperienze nell'ambito di organizzazione e gestione manifestazioni legate alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, di provenienza dei territori lombardi d'origine, in occasione di fiere, manifestazioni, convegni o altre occasioni;
- competenze ed esperienze nell'ambito di organizzazione e gestione di eventi di show cooking con personale formato (a titolo di esempio (sommelier, chef, oratore)
- competenze ed esperienze nell'organizzazione e gestione di servizi di degustazione e catering anche oltre i 120 coperti;
- disponibilità di mezzi, strumenti e attrezzature adeguate a garantire tutti i servizi richiesti (quali solo a titolo d'esempio furgoni frigo, affettatrici, chafing dish e gastronorm, lavabicchieri, coltelleria, taglieri, etc).

Per la verifica e la valutazione di tali competenze si richiede di allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), art. 47 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., che specifichi in apposito elenco (tabella) le attività svolte negli ultimi 5 anni, suddivise tra solo catering e catering/degustazione comprensiva di servizio di show cooking che riporti per ciascuna le seguenti informazioni:

- committente
- oggetto dell'incarico con indicazione sintetica dei servizi forniti
- n. coperti serviti
- numero di persone impiegate per il catering e loro formazione
- importo complessivo del servizio
- mese/anno di esecuzione
- luogo di esecuzione e manifestazione/evento
- titoli del personale utilizzato per lo show cooking

A completamento della descrizione delle competenze si richiede inoltre di fornire nella medesima DSAN elenco dettagliato delle attrezzature e mezzi, come sopra esemplificati, che si mettono a disposizione del servizio.

ERSAF si riserva in ogni caso di verificare i requisiti di idoneità economica e tecnica prima dell'affidamento dell'incarico.

Si precisa che, oltre a quanto indicato nella descrizione delle competenze oggetto di valutazione dovrà in ogni caso essere rispettato quanto previsto al Capitolo 2 "prestazioni attese" che costituisce prescrizione contrattuale.

È vietata e quindi determina l'esclusione dalla procedura:

- la partecipazione alla gara sia individualmente sia in forma aggregata ovvero come partecipante a più di un'aggregazione, ai sensi dell'art. 68 comma 14 del d.lgs. 36/2023;
- la partecipazione di operatori economici che si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui si possa inferire l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale;
- l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione (art. 68 comma 14 del d.lgs. 36/2023).

Gli operatori che si trovano in stato di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 161 Regio Decreto), o che si trovano in stato di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa (art. 104 Regio Decreto), possono partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023.

8.3 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

Ai sensi dell'art. 68 d.lgs. 36/2023, il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Inoltre, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023:

- è vietata l'associazione in partecipazione;
- salvo quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. 36/2023, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per prestazioni oggetto di raggruppamento temporaneo orizzontale, il mandatario deve possedere i requisiti di cui al par. 7 in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti che lo affiancheranno nella prestazione.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato al presente paragrafo, trova applicazione l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

ART. 9 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto secondo le modalità previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 4 del d.lgs. 36/2023, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, all'interno del DGUE e nel modello A le tipologie di prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato e tutte le prestazioni, ivi inclusa la redazione di elaborati specialistici, si intendono eseguite dall'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. d) del d.lgs. 36/2023, non sono configurabili come subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

ART. 10 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara dovranno essere formulati esclusivamente per mezzo dello strumento "COMUNICAZIONI PROCEDURA" disponibile sulla piattaforma SINTEL all'interno della procedura di gara e non inviando una PEC all'indirizzo ERSAF o all'indirizzo di ARCA. Non si garantisce la risposta a quesiti pervenuti negli ultimi sei giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate esclusivamente sulla piattaforma SINTEL, nella sezione "documentazione di gara".

Per informazioni di carattere tecnico (legate al tipo di analisi, ecc.) è possibile contattare Uta Biino al seguente indirizzo e-mail: uta.biino@ersaf.lombardia.it o Antonello Marongiu al seguente indirizzo e-mail: antonello.marongiu@ersaf.lombardia.it.

ART. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior rapporto qualità-prezzo tenendo conto del prezzo, espresso come ribasso unico % sui prezzi unitari a base di gara (tabella ALLEGATO 3) e della qualità del servizio offerto come espresso nella DSAN richiesta al paragrafo 9.2, con valutazione discrezionale del RUP.

Dal ribasso sono esclusi tutte le prestazioni che verranno corrisposte a rimborso.

Nella Tabella in ALLEGATO 2 sono riportati i prezzi unitari a base di gara per ciascuna delle 3 tipologie di servizi richiesti unitamente alle voci di costo che per ciascun servizio sono invece corrisposte a rimborso e non sono oggetto di ribasso: ai fini della formulazione dell'offerta economica (vedi art. 15.2) si richiede al concorrente di indicare nella tabella il ribasso percentuale unico che verrà applicato/offerto alle tipologie di servizi richiesti.

Pertanto, il ribasso % indicato nell'offerta sarà utilizzato per la determinazione dell'importo economico effettivo di tutti gli affidamenti di incarico attuativi, indipendentemente dalla tipologia di servizi in essi prevista.

Il valore % offerto per i servizi, in relazione alle condizioni del contratto e delle presenti norme tecniche, è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità; rimane in ogni caso ferma l'automatica applicazione dell'istituto della revisione prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

In caso di rinuncia l'Amministrazione si riserva facoltà di assegnare il servizio seguendo l'ordine decrescente della classifica o di indire una nuova gara. Si avverte che la presente procedura di richiesta di offerta non costituisce in nessun caso impegno per ERSAF all'affidamento del servizio, riservandosi lo stesso di verificare anche successivamente all'indizione, la sussistenza delle condizioni per attivarlo.

ERSAF si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento e di non dare seguito all'aggiudicazione della gara, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa

ART. 12 CODICI

- ATECO I 56.22.01 - Attività di servizi di catering su base contrattuale – CPV 55520000-1 - Servizi di catering
- ATECO G 47.92.10 - Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di prodotti alimentari e bevande – CPV 15890000-3 - Prodotti alimentari e prodotti secchi vari

ART. 13 PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'articolo precedente, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 10 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la dilazione dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni in difformità dalle condizioni stabilite o oltre i termini stabiliti in caso di consegna dei prodotti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,5% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

ERSAF si riserva altresì la facoltà di annullare il singolo contratto attuativo in caso di ritardo nella consegna dei prodotti oltre la data ultima per il loro utilizzo, senza che l'affidatario abbia diritto ad alcuna forma di pagamento di corrispettivo; in caso di reiterati ritardi nella consegna dei servizi e prodotti previsti dal disciplinare di gara, ERSAF si riserva la facoltà di risolvere il contratto e proporre la stipula dell'Accordo Quadro con il successivo operatore economico in graduatoria.

ART. 14 PAGAMENTI

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della correttezza delle attività realizzate e della consegna del report sui prodotti utilizzati, dietro presentazione di regolari fatture, con bonifico bancario a 30 giorni. Sull'ammontare verranno eventualmente trattenute le somme relative alle more applicate per ritardata consegna.

È esclusa qualsiasi anticipazione del prezzo o delle spese.

In ogni fattura dovrà essere riportato, oltre alle consuete indicazioni, la dicitura del Codice Identificativo di Gara (CIG) e, laddove previsto, del CUP (Codice Unico di Progetto).

I pagamenti verranno disposti a seguito di fattura contenente la quantificazione dei servizi realizzati secondo i prezzi offerti per le casistiche di cui alla tabella all'allegato 2, oltre ai rimborsi relativi alle spese vive, laddove non incluse nel prezzo e così riassumibili:

- acquisto prodotti agroalimentari in caso di sola fornitura (servizio di cui alla lettera A) per i quali dovranno essere specificate le quantità ed i costi sostenuti per i singoli prodotti;
- vitto e alloggio del personale impegnato in caso di permanenza per più giorni (fiere). Per queste spese verrà riconosciuto un massimale di spesa a persona di euro 80 per cena e pranzo e euro 150 per il pernottamento, (potranno essere chieste le pezze giustificative di spesa a verifica);
- costi di spedizione e sdoganamento, in caso di spedizioni all'esterno;

14.1 Fatturazione

Al termine di ogni singola consegna, a seguito di verifica della sua completezza da parte di ERSAF, con liquidazione a 30 gg. f.m. dal ricevimento della fattura. La fatturazione dovrà avvenire secondo la normativa vigente utilizzando il codice univoco ufficio della struttura di ERSAF di volta in volta indicata nel singolo incarico attuativo.

14.2 Split Payment

In attuazione del D.L. n. 50 del 24 Aprile 2017 e della circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, si comunica che ERSAF rientra in ambito di applicazione dello Split Payment. Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'esigibilità IVA con il codice "S" con l'annotazione del riferimento normativo dell'Art.17-ter, D.P.R. 633/72. Verranno rifiutate le fatture che non riporteranno eventuali indicazioni di applicazione dello Split Payment richiedendone la remissione formalmente corretta.

ART. 15 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

15.1 Spese di fornitura e oneri diversi

Tutte le spese relative all'esecuzione della fornitura e al contratto, compresi i diritti di segreteria, bolli, registri, accessorie e conseguenti, ad eccezione dell'IVA che sarà rimborsata, saranno per intero a carico dell'affidatario.

15.2 Modifiche

Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali variazioni nella quantità di lavoro da svolgere, devono essere eseguite a cura dell'affidatario senza pretesa alcuna.

15.3 Divieto di diffusione informazioni

I prodotti derivanti dal presente servizio saranno di esclusiva proprietà di Regione Lombardia e di ERSAF. L'aggiudicatario del servizio si impegna a non fornire informazioni, anche parziali, a terzi, salvo espressa autorizzazione. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, l'aggiudicatario è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà del committente, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

15.4 Sospensione del servizio

L'eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione della prestazione da parte dell'aggiudicatario, deve essere tempestivamente comunicata al committente, che provvede a valutare la fondatezza dei fatti esposti ai fini di giustificare il rinvio dei termini di consegna dei prodotti. ERSAF si riserva di sospendere la prestazione in caso di rilevanti eventi, non dipendenti dalla propria volontà, che pregiudichino la conclusione con esito positivo del presente servizio, riconoscendo all'affidatario un corrispettivo per le attività già realizzate.

15.5 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei lavori o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, il committente avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte della prestazione regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. All'aggiudicatario sarà addebitato il maggior onere derivante al committente dalla stipulazione di un nuovo contratto con un'altra impresa.

15.6 Controversie

Eventuali controversie tra le parti contraenti insorte dal presente disciplinare e non sanabili in via amichevole verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria con esclusione delle competenze arbitrali.

Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito del servizio, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP. In tal caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.122 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dall'aggiudicatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al Reg.to UE 2016/679 (GDPR).

Titolare del trattamento dati personali è ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste nella persona del suo legale rappresentante.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) di ERSAF è raggiungibile all'indirizzo e-mail dpo@ersaf.lombardia.it o al seguente indirizzo: via Pola 12 20124 Milano.

Inoltre, si informa che l'interessato gode dei diritti di cui al capo III, artt. 12 - del GDPR, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

I predetti dati potranno essere comunicati: al personale di ERSAF interessato al presente procedimento; ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

I referenti per ERSAF:

- uta.biino@ersaf.lombardia.it
- antonello.marongiu@ersaf.lombardia.it
- elena.chiurlo@ersaf.lombardia.it

Milano, 23/01/2026

Il RUP

Dott.ssa Silvia Renata Motta

Il RPG

Dott. Roberto Bettaglio

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 e 2 - Tabella servizi
- ALLEGATO 3 - Tabella offerta